

RIFIUTI

Decreto 231, norme più severe sui reati ambientali

Cresce la responsabilità degli enti in materia ambientale. Il Dl 116/2025 (convertito dalla legge n.147) sul contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti ha introdotto sei nuovi reati presupposto e inasprito le sanzioni.

Sandro Guerra — a pag. 27

Diritto dell'economia

Responsabilità degli enti, giro di vite sui reati ambientali —p.27



SANZIONI PIÙ SEVERE

Le nuove norme introdotte dal Dl 116/2025 (legge di conversione 147/2025) per contrastare le attività illecite in materia di rifiuti hanno ampliato l'elenco dei reati presupposto e inasprito le sanzioni

Dlgs 231, crescono reati presupposto e sanzioni per gli illeciti ambientali

Responsabilità degli enti

Il Dl 116/2025 ha aumentato le multe ed esteso le misure interdittive

Sarà necessario aggiornare la mappatura dei rischi e i modelli organizzativi

Sandro Guerra

Cresce la responsabilità degli enti in materia ambientale. Il 7 ottobre 2025 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge 3 ottobre 2025, n. 147, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 8 agosto 2025, n. 116 che ha rafforzato il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti e previsto interventi per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi (si veda il Sole24ore del 13 ottobre scorso).

Molte novità volte ad incrementare la lotta alle violazioni ambientali toccano il Dlgs 231/2001: viene infatti ampliato il catalogo dei reati presupposto, le sanzioni interdittive per i reati più gravi diventano obbligatorie e vengono inasprite le sanzioni pecuniarie a carico dell'ente.

Il giro di vite

Con il decreto legge 116/2025, come modificato dalla legge di conversione 147/2025, l'Italia ha risposto con un intervento strutturale di riforma del diritto penale ambientale alla sentenza emessa il 30 gennaio 2025 dalla Corte europea dei diritti umani che, nel ritenere la responsabile della violazione dell'articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo per la protratta situazione di inquinamento ambientale in Campania, le aveva assegnato il termine di due anni per l'adozione di misure adeguate a fronteggiare il grave fenomeno derivante dalla gestione illegale dei rifiuti.

La legge 147 del 2025 è intervenuta sul sistema di incriminazioni contemplato dal codice penale e dal Testo unico (Dlgs 3 aprile 2006, n. 152), affiancando alle fattispecie già presenti una serie di reati di pericolo per anticipare la soglia di punibilità.

Per quanto riguarda la responsabilità degli enti le nuove norme si muovono su tre fronti.

1. Innanzitutto è stato ampliato l'elenco dei reati presupposto previsto dal novellato articolo 25-undecies del Dlgs 231/2001. Nella lista sono entrati altri sei reati che riguardano l'abbandono dei rifiuti non pericolosi in casi particolari (e cioè caratterizzati, per quantità o modalità, da una gravità superiore

all'abbandono comune), l'abbandono di rifiuti pericolosi, la combustione illecita, l'ostacolo al controllo, l'omessa bonifica e il traffico organizzato.

2. Sono state poi inasprite le sanzioni pecuniarie a carico dell'ente per i reati di gestione non autorizzata di rifiuti/discarda abusiva, spedizione illegale di rifiuti, inquinamento ambientale, disastro ambientale e traffico o abbandono di rifiuti radiattivi. Per quest'ultimo reato la sanzione può arrivare a 1.200 quote, e cioè ad un importo potenziale di poco meno di 1,9 milioni di euro (ogni quota può andare da 258 a 1500 euro). Il tetto precedente era 600 quote.

3. Modifiche hanno anche riguardato le sanzioni più pesanti per le imprese e cioè quelle interdittive stabilite dall'articoli 9, comma 2, e 13 del Dlgs 231/2001 che consistono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività, nella sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, nel divieto di contrattare con la Pa, nell'esclusione da agevolazioni o finanziamenti e nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L'articolo 25-undecies, comma 7, del Dlgs 231/2001, completamente riscritto, ne prevede l'applicazione obbligatoria e non più facoltativa nei casi più gravi come ad esempio l'inquinamento e il disastro ambientale.

Le nuove norme intervengono anche sulla misura eccezionale dell'interdizione definitiva dall'attività senza però apportare modifiche di rilievo.

La prevenzione

Per rafforzare ulteriormente il dovere di auto-organizzazione dell'impresa, l'articolo 5 del decreto legge 116/2025 ha esteso le misure di prevenzione del Codice delle leggi antimafia (Dlgs 159/2011) al settore ambientale.

Quando sussistano sufficienti

indizi per ritenere che il libero esercizio delle attività economiche possano agevolare l'attività di persone sottoposte a procedimento per determinati reati ambientali può essere disposta l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni e la proposta può essere formulata anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona.

Si tratta di una novità che sposta il baricentro della risposta statale

dal piano repressivo a quello della vigilanza strutturale e del controllo sui processi economici, con ricadute immediate e concrete per gli enti: non solo sarà necessario, a seguito della riforma, aggiornare la mappatura dei rischi e aggiornare i modelli di organizzazione, gestione e controllo, ma sarà indispensabile rafforzare i protocolli di prevenzione con un adeguato sistema di qualifica dei fornitori di servizi ambientali e garantire la tracciabilità lungo l'intera filiera dei rifiuti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le novità

1

Reati presupposto

Il DL 116/2025 come modificato dalla legge di conversione ha introdotto sei nuovi reati presupposto:

- abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (Dlgs 152/2006, articolo 255-bis) con sanzione dal 350 a 450 quote;
- abbandono di rifiuti pericolosi (Dlgs 152/2006, articolo 255-ter) con sanzione da 400 a 550 quote, aumentate a 500-650 nelle ipotesi aggravate;
- combustione illecita di rifiuti, inclusa la termodistruzione abusiva di residui industriali non pericolosi (Dlgs 152/2006, articolo 256-bis), con sanzione da 200 a 1.000 quote a seconda delle ipotesi;
- ostacolo al controllo (Codice penale, articolo 452-septies), con sanzione fino a 250 quote;
- omessa bonifica (Codice penale, articolo 452-terdecies) con sanzione da 400 a 800 quote;
- traffico organizzato (Codice penale, articolo 452-quaterdecies), con sanzione da 400 a 1.000 quote

2

Sanzioni monetarie

L'inasprimento delle sanzioni a carico dell'ente previsto dal DL 116/2025 come modificato dalla legge di conversione 147/2025 riguarda:

- la gestione non autorizzata di rifiuti/discarda abusiva (Dlgs 152/2006, articolo 256): da 300 a 1.200 quote;
- spedizione illegale di rifiuti (Dlgs 152/2006): da 300 a 450 quote;

- inquinamento ambientale (Codice penale, articolo 452-bis): da 400 a 900 quote;
- disastro ambientale (Codice penale, articolo 452-quater), da 450 a 750 quote;
- traffico organizzato di rifiuti (Codice penale, articolo 452-sexies): da 500 a 900 quote, aumentabili a 1.200

3

Sanzioni interdittive

Il DL 116/2025 come modificato dalla legge di conversione 147/2025 ha riscritto l'articolo 25-undecies, comma 7, del Dlgs 231/2001 sulle sanzioni interdittive, prevedendone l'applicazione obbligatoria e non più facoltativa (cioè a discrezione del giudice) per per gli illeciti previsti al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater) dell'articolo 25-undecies, fra cui rientrano l'inquinamento ambientale e il disastro ambientale.

4

Le misure di prevenzione

La riforma ha esteso il perimetro delle misure di prevenzione patrimoniali e personali previste dal Codice delle leggi antimafia (Dlgs 159/2011) ai reati ambientali più gravi: delitti di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico organizzato di rifiuti, nonché i nuovi delitti di abbandono di rifiuti pericolosi e combustione illecita. È consentita l'amministrazione giudiziaria preventiva delle aziende quando vi siano indizi che l'attività economica possa agevolare tali reati

PAROLA CHIAVE

#Reato presupposto

È il reato che fa scattare la responsabilità amministrativa dell'ente introdotta dal Dlgs 231/2001. Nel corso degli anni, a fronte del numero molto ristretto degli illeciti penali inizialmente previsti dal Dlgs 231, il catalogo si è notevolmente ampliato prevedendo anche fattispecie colpose. I reati ambientali sono divenuti reati presupposto con il Dlgs 121/2001